



COMUNE DI ASSEMINI

ORIGINALE

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N° 33

OGGETTO: APPROVAZIONE TASSA SUI RIFIUTI (TARI) PER L' ANNO 2021

L'anno **2021** addì **23** del mese di **Giugno** in Assemini, presso l'aula Consiliare, convocato con appositi avvisi per le ore **18,30**, si è riunito, alle ore **18.41**, il Consiglio Comunale, in seduta ordinaria, in modalità mista, parte in "presenza" e parte in "video conferenza", secondo le modalità indicate nel decreto del Presidente del Consiglio Comunale n. 1 del 6.4.2020.

Risultano presenti i Signori:

<i>Consiglieri</i>		<i>Presente</i>	<i>Consiglieri</i>		<i>Presente</i>
CARIA SILVIA	in presenza	SI	MEREU PAOLA		NO
CERA ANDREA		NO	MOLINU GIANLUCA	in videoconfer.	SI
CONGIU NICOLA	in presenza	SI	PILLONI RICCARDO	in videoconfer.	SI
CONSALVO FRANCESCO		NO	PINTUS DAVIDE	in videoconfer.	SI
CROBEDDU FILOMENA	in presenza	SI	SABEDDU GIORGIO	in videoconfer.	SI
DEIDDA VINCENZA	in presenza	SI	SANNA SANDRO	in presenza	SI
DEMONTIS STEFANO		NO	SCANO ANTONIO	in presenza	SI
DESOGUS FRANCESCO		NO	SERRA EMANUELA	in presenza	SI
FANNI MANUELA	in videoconf.	SI	STARA SABRINA	in presenza	SI
GARAU LUIGI		NO	TUVERI FILIPPO	in presenza	SI
LECIS FRANCESCO		NO	URRU ALESSANDRO	in presenza	SI
LICHERI SABRINA	in presenza	SI	VENTURELLI MATTEO	in presenza	SI
MELIS IVANO		NO			

Totale Presenti 17

Totale Assenti 8

Partecipa alla seduta il Segretario Generale DR. REMO ORTU.

Assume la presidenza il PRESIDENTE DEL CONSIGLIO, CARIA SILVIA

Sono nominati scrutatori i Consiglieri SANNA SANDRO, TUVERI FILIPPO, VENTURELLI MATTEO



COMUNE DI ASSEMINI

Il **Presidente del Consiglio**, Dr.ssa Silvia Caria, alle ore **18.41**, invita il Segretario Generale, Dr. Remo Ortu, a procedere per la verifica del numero legale con il seguente esito: **Consiglieri presenti n. 17 di cui n. 12 in presenza (Caria, Congiu, Crobeddu, Deidda, Licheri, Sanna, Serra, Tuveri, Urru, Scano, Stara, Venturelli), n. 5 in videoconferenza (Fanni, Molinu, Pilloni, Pintus, Sabeddu) – Consiglieri assenti n. 8 (Cera, Melis, Consalvo, Demontis, Desogus, Garau, Lecis, Mereu).**

Constatato il numero legale per la validità dell'adunanza, il Presidente del Consiglio dichiara aperta la seduta e nomina scrutatori i Consiglieri Comunali Sanna e Tuveri per la maggioranza e il Consigliere Venturelli per la minoranza.

Il Presidente del Consiglio apre la fase delle comunicazioni e, come integralmente riportato nel verbale generale di seduta, riferisce quanto segue:

- presa d'atto della relazione del Segretario generale sui controlli interni per l'anno 2020 adottata con Deliberazione di Giunta Comunale n. 72 del 16.06.2021;
- prelevamento dal fondo di riserva approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n.67 del 16.06.2021;

Il Presidente del Consiglio introduce il punto all'ordine del giorno recante ad oggetto <<**Approvazione tassa sui rifiuti (TARI) per l'anno 2021**>> e concede la parola al Sindaco per la relazione di competenza.

Illustra la proposta il Sindaco Sabrina Licheri come integralmente riportato nel verbale generale di seduta.

Alle ore **18.49** entra in Aula Consiliare il Consigliere Comunale Garau. **Consiglieri presenti n. 18 – Consiglieri assenti n. 7 (Cera, Melis, Consalvo, Demontis, Desogus, Lecis, Mereu).**

Alle ore **18.52** entra in Aula Consiliare il Consigliere Comunale Melis. **Consiglieri presenti n. 19 – Consiglieri assenti n. 6 (Cera, Consalvo, Demontis, Desogus, Lecis, Mereu).**

Chiede e ottiene parola, come riportato nel verbale integrale di seduta, il Consigliere Scano.

Alle ore **18.53** entra in Aula Consiliare il Consigliere Comunale Consalvo. **Consiglieri presenti n. 20 – Consiglieri assenti n. 5 (Cera, Demontis, Desogus, Lecis, Mereu).**

Alle ore **18.56** si collega in videoconferenza il Consigliere Lecis. **Consiglieri presenti n. 21 – Consiglieri assenti n. 4 (Cera, Demontis, Desogus, Mereu).**

Il Presidente del Consiglio, constatata l'assenza di interventi, dà lettura della proposta di deliberazione n. 66 del 16.06.2021 recante ad oggetto <<**Approvazione Tassa sui rifiuti (TARI) per l'anno 2021**>> e invita il Consiglio ad esprimere il proprio voto sulla proposta testé discussa.

L'esito della votazione, resa in forma palese per alzata di mano, da parte dei Consiglieri presenti in Aula, e per appello nominale, da parte dei Consiglieri in videoconferenza, proclamato dal Presidente è il seguente:

- **Consiglieri presenti e votanti n. 21**
- **Consiglieri assenti n. 4 (Cera, Demontis, Desogus, Mereu)**
- **Voti favorevoli n. 15, di cui n. 10 dei Consiglieri presenti in Aula e n. 5 dei Consiglieri in videoconferenza**
- **Astenuti n. 6 di cui n. 5 Consiglieri presenti in Aula (Garau, Scano, Stara, Venturelli, Consalvo) e n. 1 Consigliere in videoconferenza (Lecis)**

Visto l'esito della votazione sopra riportato

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n. 66 del 08/06/2021 recante ad oggetto "Approvazione tassa sui rifiuti (TARI) per l'anno 2021 proposta per il Consiglio Comunale" e sottoriportata.

Premesso che il comma 639 dell'art.1 della legge 27 dicembre 2013, n.147 ha istituito, a decorrere dal 1°gennaio 2014, l'imposta Unica Comunale (IUC) composta dall'imposta municipale propria (IMU), dalla Tassa sui Rifiuti (TaRi) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI);

Visto il comma 738 del'art.1 legge 27 dicembre 2019, n.160 che ha disposto: "*A decorrere dall'anno 2020, l'Imposta Unica Comunale di cui all'art. 1, comma 639, della legge 27 Dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI).....*";

Atteso che l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019 n. 160 ha mantenuto in vita le disposizioni relative alla disciplina della TARI contenute nella richiamata Legge 27 dicembre 2013, n.147 dai commi da 641 a 668;

Richiamati:

- l'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 secondo cui "*Gli enti locali*
-

deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento”;

- l'art.13, comma 15 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201 convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214 (introdotto dall'art.15 bis del D.L.30 aprile 2019, n. 34 convertito dalla legge 28 giugno 2019, n. 58) che dispone *“A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360.”;*

- l'art. 13, comma 15 ter del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201 convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214 (introdotto dall'art.15 bis del D.L.30 aprile 2019, n.34 convertito dalla legge 28 giugno 2019, n. 58) che dispone: *“A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.”;*

Visto l'art. 30 comma 5 del D.L. 22 marzo 2021, n. 41 recante *“Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19”*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 22 marzo 2021, n. 70, che dispone il differimento del termine per l'approvazione delle tariffe e dei regolamenti della TARI sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il 30 giugno 2021;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 21 aprile 2021, esecutiva ai sensi di legge, recante ad oggetto: “Approvazione Bilancio di Previsione 2021 - 2022 - 2023 e nota di aggiornamento al D.U.P. 2021 - 2022 - 2023.”;

Richiamato l’art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, che ha attribuito all’Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l’altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga »;

Richiamati:

- la deliberazione ARERA 443/2019/R/RIF del 31/10/2019 recante “Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021” e l’Allegato A “Metodo tariffario servizio integrato di gestione dei rifiuti 2018-2021” (MTR);
- la deliberazione dell’Autorità 444/2019/R/RIF del 31 ottobre 2019, recante “Disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati” e il relativo Allegato A;
- la deliberazione ARERA 57/2020/R/RIF del 3 marzo 2020, recante “Semplificazioni procedurali in ordine alla disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti e avvio di procedimento per la verifica della coerenza regolatoria delle pertinenti determinazioni dell’ente territorialmente competente”;
- la determina ARERA 02/DRIF/2020 del 27 marzo 2020, recante “Chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con la deliberazione 443/2019/R/RIF;
- la deliberazione 493/2020/R/RIF del 24 novembre 2020, recante “Aggiornamento del metodo tariffario rifiuti (MTR) ai fini delle predisposizioni tariffarie per l’anno 2021”;

Preso atto che l’art. 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, prevede l’approvazione da parte del Consiglio comunale delle tariffe del tributo da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare, definite nelle componenti della quota fissa e delle quota variabile, con deliberazione da assumere entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, in conformità al Piano Finanziario relativo al servizio per l’anno medesimo;

Visto il comma 651 dell’art. 1 della Legge 27 Dicembre 2013 n. 147 che dispone *“Il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al DPR 27*

aprile 1999 n. 158” (Regolamento recante norme per l’elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani);

Richiamato il D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, disciplinante il metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani;

Visto, altresì, l’art. 57-bis, del D.L. 26 Ottobre 2019 e s.m.i., che consente ai Comuni, fino a diversa regolamentazione disposta dall’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, ai sensi dell’articolo 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, di applicare i coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell’allegato 1 al citato regolamento di cui al D.P.R. 27 Aprile 1999 n. 158;

Considerato che ARERA, con la deliberazione 443/2019/R/RIF, ha introdotto un nuovo metodo di determinazione delle tariffe TARI, ossia il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR), prevedendo parametri in grado di individuare i costi efficienti, attraverso limiti agli aumenti tariffari che impongono una stretta coerenza tra il costo e la qualità del servizio reso dal gestore;

Preso atto, altresì, che il metodo MTR prevede il “limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie”, da determinarsi sempre con riferimento al totale delle entrate tariffarie del singolo PEF;

Dato atto che l’art.58-quinquies del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla Legge 19 dicembre 2019, n. 157, modifica l’allegato 1 del Regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, in particolare le tabelle che riportano i coefficienti presuntivi minimi e massimi per la produzione di rifiuti delle utenze non domestiche, prevedendo che gli “studi professionali”, precedentemente ricompresi nella stessa categoria degli “uffici e agenzie”, vengano inseriti nella categoria delle “banche e istituti di credito”;

Atteso che a decorrere dall’anno 2021, per effetto delle modifiche apportate al D.Lgs. 03 aprile 2006 n. 152 “Norme in materia ambientale” ad opera del D.Lgs.103 settembre 2020 n. 116, viene soppressa la categoria dei Rifiuti speciali assimilati e sono considerati urbani solo quelli domestici e quelli ricompresi nell’allegato L-quater, provenienti dalle attività riportate nell’allegato L-quinquies;

Dato atto che ai sensi del comma 5 dell’art. 107 del D.L. 17 marzo 2020 n. 18, convertito in Legge 24 aprile 2020, n. 27, i comuni, in deroga al disposto dell’articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, potevano approvare le tariffe della TARI adottate per l’anno 2019, anche per l’anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L’eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l’anno 2019 poteva essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021;

Richiamata la delibera di Consiglio Comunale n. 17 del 03 giugno 2020 recante ad oggetto: “Approvazione tassa sui rifiuti (TARI) per l'anno 2020” con la quale l’Ente, in applicazione dell’art. 107 comma 5 del 17 marzo 2020 n. 18, ha confermato per l’anno 2020 le tariffe TARI adottate per l’anno 2019 e si è impegnato alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020 entro il 31 dicembre 2020;

Atteso che:

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 74 del 30/12/2020 è stato approvato il PEF 2020 riportante un costo finale 2020 pari ad € 4.039.000,00;
- con la stessa deliberazione di Consiglio Comunale n. 74 del 30/12/2020 di cui sopra è stata disposta, ai sensi dell’art. 107, c. 5, D.L. 17 marzo 2020, n. 18, la ripartizione in tre annualità a partire dal 2021 del conguaglio dovuto dalla differenza tra i costi risultanti dal piano tariffario 2020 (in conferma del 2019 e pari a euro 3.912.867,00) ed i costi risultanti nel PEF 2020 secondo nuovo MTR, quantificato in € 126.410,00.

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 19 del 12 marzo 2021 recante ad oggetto “Approvazione schema tassa sui rifiuti (TARI) per l' anno 2021 - proposta per il consiglio comunale” con la quale sono state approvate le tariffe relative alla tassa sui rifiuti (TARI) per l’anno 2021 calcolate sulla base di uno schema del Piano Economico Finanziario del servizio per il 2021, dal quale risultava un costo finale di € 4.039.276,43, n e l r i s p e t t o d e l limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie 2021 di cui all’art. 4 dell’allegato A alla deliberazione ARERA 443/2019/R c.d. tetto ai costi ammissibili del PEF 2021 secondo MTR pari ad € 4.052.276,43;

Atteso che a seguito del mutato quadro normativo e delle ulteriori interpretazioni delle varie Deliberazioni ARERA il Piano Economico Finanziario del servizio per l’anno 2021 è stato rivisto e la nuova formulazione prevede un costo finale di € 4.016.964,00, nel rispetto del limite di crescita annuale delle entrate tariffarie 2021, di cui all’art. 4 dell’allegato A alla deliberazione ARERA 443/2019/R c.d. tetto ai costi ammissibili del PEF 2021 secondo MTR, quantificato pari ad € 4.017.609,00.

Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 14 Aprile 2021 recante ad oggetto “Approvazione Piano Economico Finanziario anno 2021” esecutiva ai sensi di legge, riportante un costo finale 2021 pari ad € 4.016.964,00 così ripartiti:

- COSTI FISSI € 2.269.546,00
- COSTI VARIABILI € 1.747.418,00

Visto il “Regolamento per la disciplina della Tassa sui rifiuti (Tari)” approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 24/03/2021;

Ritenuto applicare le riduzioni e le agevolazioni previste nel Regolamento per la disciplina della Tassa sui rifiuti (Tari), approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 24/03/2021;

Rilevato inoltre che:

- il perdurare dell'emergenza sanitaria da Covid-19 continua a generare forti ripercussioni sulle attività economiche operanti nel territorio comunale, anche a seguito delle disposizioni normative che hanno disposto ulteriori chiusure e/o limitazione di parte delle attività commerciali anche nel 2021;
- ritenuto pertanto opportuno e necessario intervenire anche per l'anno corrente a sostegno delle attività che hanno subito chiusure e/o limitazioni applicando una riduzione nella misura dell'85% della quota fissa e variabile come meglio precisato in apposito atto deliberativo per sostegno alle imprese per far fronte all'emergenza covid-19 con oneri a carico del bilancio e dei trasferimenti a tal fine erogati dallo Stato;

Atteso che ai sensi dell'art. 4, c. 1, del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 e ss.mm.ii, la tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica;

Viste le seguenti tabelle allegate al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 e ss.mm.ii.:

- Tabella 1a Coefficienti per l'attribuzione della parte fissa della tariffa alle utenze domestiche
- Ka Coefficiente di adattamento per superficie e numero di componenti del nucleo familiare;
- Tabella 2 Coefficienti per l'attribuzione della parte variabile della tariffa alle utenze domestiche – Kb Coefficiente proporzionale di produttività per numero componenti del nucleo familiare;
- Tabella 3a Coefficienti per l'attribuzione della parte fissa della tariffa alle utenze non domestiche per i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti - Kc Coefficiente potenziale produzione (Kc);
- Tabella 4a Coefficienti Interventi di produzione kg/m² anno per l'attribuzione della parte variabile della tariffa alle utenze non domestiche nei comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti Kd Coefficiente di produzione kg/m² anno.

Ritenuto stabilire per le utenze domestiche l'applicazione dei coefficienti Kb medi al fine di distribuire nel modo più equo possibile tra le varie tipologie di utenze domestiche i costi del servizio;

Ritenuto opportuno dare continuità ai criteri utilizzati negli anni precedenti, e confermare anche nell'anno 2021 per la determinazione della parte fissa e di quella variabile delle specifiche tariffe, l'applicazione dei coefficienti potenziali di produzione (Kc) ed i coefficienti di produzione (Kd) nella misura indicata nell'allegato B;

Ritenuto:

- prendere atto del Piano Economico Finanziario anno 2021 approvato con Deliberazione Consiglio Comunale n. 19 del 14 Aprile 2021 e per effetto del quale sono state rettificare le tariffe relative alla Tassa sui Rifiuti (TARI) approvate con la Deliberazione della Giunta Comunale n. 19 del 12 marzo 2021;
- approvare per l'anno in corso i coefficienti Ka, Kb, Kc, Kd necessari per la determinazione della parte fissa e della parte variabile della tariffa nei limiti previsti dal D.P.R. 158/1999 in ragione della specifica tipologia di attività, come riportati negli allegati A e B del presente atto, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

Richiamati:

-l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 che conferma l'applicazione del Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504;

-l'art. 19, comma 7, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, in base al quale la misura del tributo provinciale di cui al medesimo articolo è fissata, dal 1° gennaio 2020, al 5% del prelievo collegato al servizio rifiuti solidi urbani stabilito dal comune ai sensi delle leggi vigenti in materia, salvo diversa deliberazione da parte della provincia o della città metropolitana e per effetto del quale sono state modificate, dal 1° giugno 2020, le modalità di riversamento del tributo alla competente provincia/città metropolitana;

Dato atto che la delibera che approva le tariffe del tributo sui rifiuti (TARI) dovrà essere trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, secondo i termini e le modalità dettate dal richiamato art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201 convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214 (introdotto dall'art.15 bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34 convertito dalla legge 28 giugno 2019, n. 58);

Atteso che la trasmissione delle delibere dovrà avvenire esclusivamente mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico;

Acquisiti i prescritti pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D. Lgs 267/2000 sulla proposta di deliberazione n. 66 del 16.06.2021 recante ad oggetto <<**Approvazione Tassa sui rifiuti (TARI) per l'anno 2021**>>, nonché il parere favorevole del Collegio dei Revisori, giusto verbale n. 21/2021;

DELIBERA

Di prendere atto di quanto esposto in premessa che integralmente si riporta e costituisce parte integrante e sostanziale della deliberazione.

Di approvare le tariffe relative alla tassa sui rifiuti (TARI) per l'anno 2021 nelle misure di cui all'allegato A "Coefficienti e tariffe utenze domestiche parte fissa e parte variabile anno 2021" e all'allegato B "Coefficienti e tariffe utenze non domestiche parte fissa e parte variabile anno 2021", parte integrate e sostanziale del presente atto.

Di applicare le riduzioni e le agevolazioni previste nel Regolamento per la disciplina della Tassa sui rifiuti (Tari), approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 24/03/2021;

Di applicare a sostegno delle attività che hanno subito chiusure e/o limitazioni nello svolgimento delle attività causa Covid-19 una riduzione nella misura dell'85% della quota fissa e variabile come meglio precisato in apposito atto deliberativo per sostegno alle imprese per far fronte all'emergenza covid-19 con oneri a carico del bilancio e dei trasferimenti a tal fine erogati dallo Stato.

Di dare atto che le riduzioni e agevolazioni sono quantificate in € 30.000,00 e troveranno copertura sulle disponibilità del bilancio comunale 2021.

Di stabilire per l'anno 2021 scadenze della TARI come di seguito indicato:

- 31 Agosto 2021, 30 Settembre 2021, 31 Ottobre 2021, 30 Novembre 2021, unica soluzione 30 Novembre 2021 (per le utenze domestiche);
- unica rata 31 Dicembre 2021 (per le utenze non domestiche).

Di dare atto che in applicazione delle tariffe di cui sopra l'importo presunto della TARI 2021 è quantificato in **€ 4.016.964,00** al netto tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale, previsto dall'art. 19 del D. Lgs. 30.12.1992 n. 504, dando atto che viene assicurata l'integrale copertura dei costi del servizio, così come risultanti dal Piano Economico Finanziario approvato.

Di dare atto che il presente atto di approvazione delle tariffe TARI 2021 dovrà essere trasmesso al Ministero dell'Economia e delle Finanze in conformità alle disposizioni indicate in premessa nel rispetto delle tempistiche e delle modalità dettate dalla normativa vigente, con pubblicazione sul sito informatico del Ministero medesimo.



Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
F.TO DIGITALMENTE
CARIA SILVIA

IL SEGRETARIO GENERALE
F.TO DIGITALMENTE
DR. REMO ORTU

La presente deliberazione viene pubblicata in data ___/___/_____

IL SEGRETARIO GENERALE
F.TO DIGITALMENTE
DR. REMO ORTU

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il ___/___/_____, in seguito alla pubblicazione all'Albo Pretorio di questo Comune dal ___/___/_____

IL FUNZIONARIO DELEGATO

Documento Firmato digitalmente ai sensi del TU 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

L'accesso agli Atti viene garantito attraverso l'ufficio di Segreteria Generale ed i singoli responsabili di procedimento ai quali l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti del Comune di Assemini.